



COMUNE DI NICOSIA

Quinto Settore

1° servizio: gestione I.C.I. - Entrate tributarie ed extratributarie

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 31 DIC. 2013

Oggetto: Impegno spesa per trasferimento rimborso ICI al Comune di San Giorgio A Cremano (NA) per erroneo pagamento effettuato da n. 2 contribuenti al Comune di Nicosia.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge n. 296/2006, il contribuente può presentare istanza di rimborso, delle somme versate e non dovute, e degli interessi previsti dalla legge, entro il termine di cinque anni dal pagamento dell'imposta;
- il signor **Ascione Luigi** c.f. OMISSIS, con istanza presentata in data 05/02/2013 e registrata al n. 3705 del protocollo generale, ha chiesto il riversamento dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2007 per un importo pari ad € 193,00, erroneamente versata al Comune di Nicosia;
- il signor **Sorrentino Giuseppe** c.f. OMISSIS, con istanza presentata in data 06/03/2013 e registrata al n. 6709 del protocollo generale, ha chiesto il riversamento dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2009 per un importo pari ad € 99,00, erroneamente versata al Comune di Nicosia;

Riscontrato:

- che i signori sopra elencati non possiedono immobili nel territorio del Comune di Nicosia;
- che gli stessi hanno versato, gli importi indicati a fianco di ciascuno contribuente e per l'importo complessivo di € 292,00, trascrivendo erroneamente il codice identificativo catastale F892 del Comune di Nicosia;
- che la superiore somma è stata accreditata al Comune di Nicosia;

Considerate fondate le richieste alla luce della verifica dei dati catastali forniti dal Ministero delle Finanze e del controllo dei versamenti in ns. possesso;

Visti gli art. 2033, 2041 e 2946 del c.c.;

Atteso che le somme versate erroneamente a soggetto diverso da quello attivo e non rimborsate costituiscono indebito arricchimento di carattere patrimoniale ex art 2033 e 2041 del c.c.;

Constatato che il mancato rimborso determina un arricchimento senza giusta causa, in quanto tra l'Ente e il contribuente si realizza uno spostamento patrimoniale, tale da determinare un arricchimento di una parte a danno dell'altra (Cassazione SS.UU n. 14215/2002);

Ritenuto dover procedere al rimborso di € 292,00, quale imposta pagata e non dovuta al Comune di Nicosia;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge n. 296/2006, il contribuente può presentare istanza di rimborso, delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal pagamento dell'imposta;

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1, comma 164 della Legge n. 296 del 27/12/2006;

Visto l'articolo 20 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed Extratributarie;

Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazione;

D E T E R M I N A

per le motivazione riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

di riconoscere definitivamente il diritto al rimborso al Comune di San Giorgio A Cremano;

di impegnare la somma di € 292,00, al capitolo 202/3 del bilancio dell'esercizio in corso;

di provvedere successivamente alla liquidazione delle somme dovute.

Il presente atto avrà efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria resa dal dirigente del II Settore Ragioneria e sarà pubblicato sul sito on line del Comune, per la durata di quindici giorni.

A T T E S T A

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I° comma D.Lgs. 267/2000;



Il Dirigente
Dott.ssa Salvina Cifalà

II ° SETTORE – UFFICIO FINANZIARIO
PARERE E VISTO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D.LGS 267/2000

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18-2-2000, N. 267.

Nicosia, **3 1 DIC. 2013**



Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni